REGOLAMENTO (CEE) N. 1222/89 DEL CONSIGLIO

del 3 maggio 1989

che fissa, per le semine della campagna di commercializzazione 1989/1990, l'importo dell'aiuto alla produzione di determinate varietà di riso

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1219/89 (2), in particolare l'articolo 8 bis, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione (3),

visto il parere del Parlamento europeo (4),

visto il parere del Comitato economico e sociale (5),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1423/88 del Consiglio, del 24 maggio 1988, relativo alla concessione di un aiuto per talune varietà di riso di tipo o profilo «indica» in Portogallo (6), ha esteso al Portogallo l'applicazione dell'articolo 8 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76;

considerando che l'obiettivo dell'aiuto alla produzione è di promuovere la riconversione varietale della produzione risicola verso tipi di riso più richiesti sul mercato comunitario; che le varietà richieste implicano rese agronomiche di solito inferiori a quelle delle varietà tradizionalmente coltivate;

considerando che occorre stabilire l'aiuto alla produzione a un livello che permetta di compensare la riduzione di reddito derivante dalla minore resa;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3878/87 del Consiglio, del 18 dicembre 1987, relativo all'aiuto alla produzione di determinate varietà di riso (7), modificato dal regolamento (CEE) n. 823/89 (8), determina in particolare le zone della Comunità che possono beneficiare dell'aiuto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'aiuto alla produzione di determinate varietà di riso di cui all'articolo 8 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76 e che saranno state seminate durante la campagna 1989/1990 è fissato, per i paesi di cui all'allegato A del regolamento (CEE) n. 3878/87, a 300 ecu per ettaro.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° settembre 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 3 maggio 1989.

Per il Consiglio
Il Presidente
P. SOLBES

(1) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.
(2) Vedi pagina 9 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) GU n. C 82 del 3. 4. 1989, pag. 11.
(4) GU n. C 120 del 16. 5. 1989.
(5) Parere reso il 31 marzo 1989 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(6) GU n. L 131 del 27. 5. 1988, pag. 1.
(7) GU n. L 365 del 24. 12. 1987, pag. 3.
(8) GU n. L 86 del 31. 3. 1989, pag. 63.